

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Ordini del giorno)	40
Missioni valevoli nella seduta del 30 luglio 2004	3	Disegno di legge di conversione S. 3011 (Approvato dal Senato) n. 5152	87
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile nel corso della seduta)	87
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	87
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	87
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3297-B	6	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato)	88
(Sezione 1 – Articolo unico e relative proposte emendative)	6	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	88

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli,

Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUONTEMPO ed altri: « Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199);

GAMBINI: « Delega al Governo per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese » (5200);

LETTIERI e BENVENUTO: « Modifiche all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di Garante del contribuente » (5201);

MONTECCHI ed altri: « Disposizioni in materia di attività di organizzazione e produzione di spettacoli musicali, nonché in materia di previdenza dei lavoratori dello spettacolo » (5202).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5048, d'iniziativa dei deputati MINNITI ed altri, ha

assunto il seguente titolo: « Delega al Governo per l'adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari ».

Trasmissione dal Senato.

In data 29 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2557. — « Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'auto-transporto di persone e cose » (*approvato dal Senato*) (5197);

S. 2848. — Senatori SALINI ed altri: « Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati » (*approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5198).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RUZZANTE ed altri: « Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la scheda per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » (5061);

BELLOTTI: « Disposizioni in materia di intitolazione di piazze o strade pubbliche » (5115).

III Commissione (Affari esteri):

« Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione » (5106) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX e X.*

V Commissione (Bilancio):

S. 3018. — Senatori TAROLLI ed altri: « Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale » (*approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (5181) *Parere delle Commissioni I e VIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

BRIGUGLIO: « Concessione di un contributo per l'acquisto di condizionatori d'aria in favore di persone anziane o di soggetti affetti da gravi patologie » (5149) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione — predisposta dal Ministero della giustizia — sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativa al primo semestre 2004 (doc. CXVI-bis, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera in data 30 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 2004 (doc. XXXIII, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3297-B)

(A.C. 3297-B — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle

finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sus-

sidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati *standard* di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica na-

zionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli im-

pianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale.

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di pro-

durre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il

Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *i*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.

13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

17. I soggetti che invezione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; stono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocatione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante

la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo « *take or pay* » sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocatione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17

luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002.

24. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi »;

b) nel comma 4 le parole: « e comunque ciascuna società a controllo pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori ».

25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad

eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora

per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente ».

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: « di reti energetiche » sono sostituite dalle seguenti: « di reti elettriche »; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: « anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali » sono soppresse.

28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: « decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « decreto di cui all'articolo 4, comma 4 ».

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

« 5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, de-

stinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. *5-quater*. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. *5-quinquies*. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa ».

31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.

32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non

possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

39. Qualora si verificano variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in partecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e

senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società ».

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di

vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, tra-

vaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: « entro l'anno successivo alla data di immatricolazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione ».

54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione,

stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera *a*), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere *c*) e *d*), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione

economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese;

materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della

documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

68. Al comma 10-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione, da esercitare secondo le norme ivi stabilite. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusivamente mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio.

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo

dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: « soggetti » sono inserite le seguenti: « , diversi da quelli di cui al terzo periodo, ».

75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatarî qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipula-

zione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatarî e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato ».

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del proce-

dimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione

dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.

85. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

87. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere *c)* ed *e)* del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

88. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

89. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

90. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della ge-

nerazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 89, alla Conferenza unificata e al Parlamento.

91. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo ».

92. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione ».

93. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

94. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento

con caratteristiche simili, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione ».

95. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare ».

96. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.

97. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato ».

98. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

99. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 100 a 107.

100. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

101. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,

n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 100 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

102. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

103. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

104. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

105. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 101 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in rela-

zione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 101 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

106. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 105, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 105, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

107. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « è effettuata » sono inserite le seguenti: « , garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, »;

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno » sono inserite le seguenti: « e in relazione alle condizioni antropiche del territorio »;

c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: « , di cui uno con funzioni di presidente » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

108. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

109. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

110. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

111. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per

le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento.

112. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 111, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 111, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 111 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

113. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

114. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: « per non più di una volta ».

115. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.

116. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 111 presso la Direzione generale

per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

117. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

118. All'onere derivante dall'attuazione del comma 117, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce « Ministero delle attività produttive », allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

119. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: « ottanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

b) al comma 30, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».

120. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano

nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;

d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'*International Energy Forum* e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.

121. All'onere derivante dall'attuazione del comma 120, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

122. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento e comunque in conformità alle disposizioni della presente legge, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

b) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

c) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

- *1. 62.** Vernetti, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

- *1. 231.** Polledri.

Sopprimere il comma 84.

- **1. 63.** Boccia, Lettieri, Molinari, Vernetti, Lulli, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 84.

- **1. 233.** Polledri.

Al comma 84, primo periodo, sopprimere le parole: per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie.

- 1. 236.** Polledri.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole: non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento con le seguenti: può eccedere il valore complessivo.

- 1. 64.** Boccia, Lettieri, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole del 15 per cento con le seguenti: dell'85 per cento.

- 1. 283.** Boccia, Lettieri, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole del 15 per cento con le seguenti: dell'80 per cento.

- 1. 282.** Lettieri, Boccia, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

- 1. 65.** Boccia, Lettieri, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

- 1. 234.** Polledri.

Al comma 84, sopprimere l'ultimo periodo.

- *1. 67.** Lettieri, Boccia, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 84, sopprimere l'ultimo periodo.

- *1. 235.** Polledri.

Al comma 84, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

- 1. 206.** Nesi, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 85, sopprimere le parole: come impianto.

- 1. 240.** Polledri.

Al comma 85, dopo le parole: anche in assetto cogenerativo, aggiungere le seguenti: non assoggettabile a procedura di impatto ambientale purché

- 1. 301.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 87.

- 1. 405.** Governo.

(Approvato)

Al comma 97, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.

- 1. 237.** Polledri.

Sopprimere i commi da 99 a 102.

Conseguentemente:

al comma 103, sostituire le parole da: la SOGIN Spa fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto i principi ed i criteri per la messa in sicurezza dei siti e delle infrastrutture esistenti e per la valorizzazione dei territori interessati ai predetti insediamenti.

sopprimere i commi da 104 a 107.

- 1. 70.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto, Lion, Lettieri.

Sopprimere il comma 99.

- 1. 71.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Adduce, Lulli, Lettieri, Frigato, Luigi Pepe, Giachetti, Ruzzante, Vigni, Zanella.

Sostituire i commi 99, 100, 101 e 102 con i seguenti:

99. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella Pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialistici e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

100. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

101. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 75-bis, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti.

Conseguentemente:

al comma 103, sostituire le parole da: la SOGIN Spa fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto i principi ed i criteri per la messa in sicurezza dei siti e delle infrastrutture esistenti e per la valorizzazione dei territori interessati ai predetti insediamenti.

sopprimere i commi da 104 a 107.

1. 303. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto, Adduce, Verneti, Giachetti, Rosato, Bottino, Gasperoni, Frigato, Cima, Banti, Maura Cossutta.

Sostituire i commi 99, 100 e 101 con il seguente:

99. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono adeguati e resi coerenti con le direttive ed i criteri definiti in sede comunitaria gli obiettivi ed azioni da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani anche rivedendo le disposizioni di cui al decreto-

legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 36.

1. 72. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto, Vianello, Giachetti, Bottino, Adduce, Gasperoni, Rosato.

Sopprimere il comma 100.

1. 73. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Ruggeri, Verneti, Lettieri, Giachetti.

Sopprimere il comma 101.

***1. 74.** Lion, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 101.

***1. 284.** Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 101, primo periodo, sostituire le parole: viene individuato il sito *con le seguenti:* vengono individuati i siti.

Conseguentemente, al comma 105, primo periodo, sostituire le parole: al deposito *con le seguenti:* ai depositi.

1. 75. Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Verneti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 101, sopprimere il secondo periodo.

1. 76. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Verneti, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 102.

1. **208.** Nesi, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 102, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

1. **77.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Verneti, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 104.

- *1. **78.** Lion, Nesi, Pappaterra.

Sopprimere il comma 104.

- *1. **249.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 104.

- *1. **285.** Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 104, primo periodo, sostituire le parole da: in tutti i settori attinenti fino alla fine del periodo con le seguenti: nel settore nucleare.

1. **79.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 104, sopprimere il secondo periodo.

1. **80.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 105.

1. **81.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 105, secondo periodo, dopo le parole: e della tutela del territorio, aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 291,.

1. **83.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 106.

1. **84.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 107.

1. **209.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) all'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nu-

cleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso uno o più depositi nazionali, opera strategica di difesa ambientale, di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del suolo, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità al parere reso dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 3.

- 1. 85.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole da: « è individuato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , nonché alla collocazione geografica del territorio, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

- 1. 201.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole da: « è individuato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: « , nonché alla collocazione geografica del territorio e sulla base dello studio fornito dalla Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

- 1. 202.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole: « dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dal Governo ».

- 1. 200.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b)-bis all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi del medesimo articolo 2, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari e ».

- 1. 86.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed una volta esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste

dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché le procedure relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

- 1. 211.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed una volta esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ».

- 1. 210.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 1, comma 3, è soppresso.

- 1. 203.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « sono utilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « non possono essere utilizzate ».

- 1. 212.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 3, il primo periodo è soppresso.

- 1. 87.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 4, il secondo periodo è soppresso.

- 1. 89.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Per la validazione del sito, il Commissario oltre ai pareri prescritti dalla legge, acquisisce il parere della regione, della provincia e del comune interessati e, in contraddittorio, ne confuta le obiezioni ».

- 1. 93.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

- 1. 91.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 » sono soppresse.

1. 204. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

1. 213. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tec-

nico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie per il funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i Servizi tecnici nazionali ».

1. 214. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, il terzo periodo è soppresso.

1. 88. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le parole: « individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « composta da un massimo di venti unità individuate tra il personale di ruolo in servizio presso l'APAT, l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di categoria non inferiore alla

settimana, dell'area C, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

- 1. 215.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive ».

2) le parole: « quattro dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « sei dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui tre espressi dalle regioni e tre espressi dagli enti locali ».

- 1. 92.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario promuove » sono sostituite dalle seguenti: « Le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17

giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero, promuovono ».

- 1. 216.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , avvalendosi, a tale scopo, delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero ».

- 1. 205.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché sui rischi ad essa connessi ».

- 1. 90.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*quater*. Il Commissario di cui all'articolo 2, può proporre al Governo, ove ciò fosse consentito da decisioni prese nelle competenti sedi dell'Unione europea o ritenuto opportuno per la maggior tutela della salute e dell'ambiente, di limitare il trattamento dei rifiuti presso il deposito di cui all'articolo 1, solo ai rifiuti radioattivi di II categoria o comunque a bassa attività, provvedendo al trattamento dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato presso siti collocati in altri Stati

membri, nel massimo rispetto degli *standard* comunitari e internazionali. Fino al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, comunque, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti al deposito medesimo o presso depositi collocati in altri Stati dell'Unione europea, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. ».

- 1. 94.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

- 1. 95.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 116.

- 1. 96.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2007.

- 1. 287.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

- 1. 286.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , avvalendosi del supporto tecnico di ENEA, APAT e CESI.

- 1. 251.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 120, sopprimere la lettera a).

- 1. 238.** Polledri.

Al comma 120, lettera a), sostituire le parole da: euro 2.520.000 fino alla fine della lettera con le seguenti: euro 2.600.000, 2.500.000 e 2.600.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 13.100.000 per l'anno 2004, a euro 13.000.000 per l'anno 2005 e a euro 13.100.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.100.000 per l'anno 2004, a euro 3.000.000 per l'anno 2005 e a euro 3.100.000

- 1. 288.** Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 2.500.000.

- 1. 239.** Polledri.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 7.000.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 15.020.000 per l'anno 2004, a euro 14.936.000 per l'anno 2005 e a euro 14.968.000 per l'anno

2006, si provvede, quanto a euro 5.020.000 per l'anno 2004, a euro 4.936.000 per l'anno 2005 e a euro 4.968.000

1. **289.** Realacci, Ruggeri, Verneti, Vianello.

Al comma 120, sopprimere la lettera c).

1. **98.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti alternative di energia.

1. **290.** Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia.

1. **293.** Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole da: in materia fino a: carbonica e.

1. **291.** Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole: del carbone.

1. **99.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sostituire il comma 122 con i seguenti:

122. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.

122-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni

dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

- 1. 100.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto *fino a:* 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

- 1. 246.** Ruggeri, Vernetti, Realacci.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto *fino a:* 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

- 1. 266.** Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 122, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

- 1. 406.** Governo.

(Approvato)

Al comma 122, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

- 1. 268.** Vernetti, Realacci, Rugeri.

Al comma 122, lettera a), sopprimere le parole da: apportando, nei limiti *fino a:* modifiche necessarie.

- 1. 269.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 122, lettera b), sopprimere le parole: e di formazione del mercato interno europeo

- 1. 302.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia.

Al comma 122, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

- 1. 247.** Verneti, Realacci, Ruggieri.

Al comma 122, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

- 1. 292.** Ruggieri, Verneti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con

l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

- *1. 105.** Ruggieri, Verneti, Lusetti, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

- * 1. 106.** Lulli, Quartiani, Gambini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri ed effettuate le eventuali modifiche e osservazioni anche sulla base di un ulteriore parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1. **104.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

(A.C. 3297-B – Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (cosiddetto decreto Letta) prevede, agli articoli 14 e 15 che:

a) l'attività di distribuzione del gas naturale venga affidata esclusivamente mediante gara;

b) l'attività di distribuzione del gas, il cui affidamento o concessione siano

stati effettuati senza gara prima dell'entrata in vigore del citato decreto n. 164 del 2000 abbia una durata per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 (fino al dicembre 2005);

c) gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto Letta, che erano stati attribuiti mediante gara, siano mantenuti in vita per la loro durata e comunque per un periodo non superiore ai dodici anni a partire dal dicembre 2000 (fino al dicembre 2012);

il comma 69 dell'unico articolo del disegno di legge in esame prevede, tra l'altro, che le assegnazioni e gli affidamenti avvengano attraverso gare *ex* articolo 14 del decreto n. 164 del 2000;

impegna il Governo

a porre in atto iniziative concrete che consentano di raggiungere l'obiettivo della completa apertura del mercato rendendolo più competitivo, attraverso l'affidamento del servizio mediante gara, garantendo la parità di condizioni tra operatori pubblici e privati;

9/3297-C/1 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zanetta.

La Camera,

premesso che:

la lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame considera tra obiettivi generali di politica energetica del Paese la salvaguardia delle « attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia »;

la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, in corso di recepimento, concernente la tassazione dei prodotti energetici, inquadra e chiarisce i criteri di identificazione delle attività produttive ad alto contenuto energetico (articolo 17), considerando tali le imprese « in cui i costi di acquisto dei prodotti ener-

getici ed elettricità siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 per cento del valore aggiunto »;

L'Associazione italiana consumatori energia di processo (AICEP), che riunisce le imprese e le attività industriali residenti nel nostro Paese, con caratteristiche di prelievo costante ed alto fattore di utilizzo di energia elettrica, in più sedi ha fatto presente che i propri associati non possono operare competitivamente con gli attuali prezzi nazionali dell'energia elettrica, prezzi che non si prevedono in diminuzione per un lasso di tempo valutabile in tre anni, sino alla realizzazione di centrali più efficienti e di nuovi elettrodotti di interconnessione, e rischiano pertanto di trovarsi fuori mercato a causa di uno svantaggio strutturale del mercato elettrico nazionale, svantaggio che si concreta in un maggior costo dell'energia valutabile attorno al 40 per cento;

da tempo, e con vigore sempre maggiore, la Confindustria fa presente che le « strozzature » del sistema energetico nazionale rischiano di mettere in crisi non solo lo sviluppo del nostro sistema economico, ma anche la sua stessa sopravvivenza; la Confindustria medesima individua nelle importazioni contrattate direttamente dagli utenti ad alto fattore di utilizzazione di energia, un importante canale di approvvigionamento a basso costo, in attesa dell'entrata a regime della riforma del sistema energetico in esame;

il Ministero delle attività produttive è intervenuto nel 2003 con alcune misure quali l'aumento delle assegnazioni prioritarie di capacità di interconnessione con l'estero in favore degli utilizzatori interrompibili e l'assegnazione con gare d'asta delle quote di energia *ex CIP6*; tuttavia tali lodevoli misure si sono rivelate parziali sia perché le assegnazioni prioritarie non hanno riguardato i consumatori continui ad alto utilizzo sia in relazione alla mancanza di controlli sull'uso dello strumento dello scambio da parte di taluni consumatori/grossisti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad identificare, con sollecitudine, la categoria dei consumatori continui, con almeno 10MW di prelievo e più di 7 mila ore annue di utilizzo, riducendo gli oneri di sistema a loro carico, nonché a consentire ai soggetti così identificati una capacità di importazione prioritaria dall'estero da 500 a 1.000 MW annuali, almeno per un triennio, in favore delle imprese che svolgono attività produttive con caratteristiche di prelievo costante ed alto fattore di utilizzo di energia elettrica, come definiti dall'articolo 17 della citata direttiva 2003/96/CE.

9/3297-C/2 Osvaldo Napoli, Marras.

La Camera,

premesso che:

la società Enel spa ha attivato, a partire dal 2000, una propria rete di *franchising*, tramite la Enel.sì spa, recentemente trasformata in Enel.sì srl, per la vendita di prodotti e la prestazione di servizi da parte di elettricisti abilitati ai sensi della legge n. 46/90 e in possesso di qualificazione di impresa CEI ES 59004, oltre che dotati di una corposa struttura di impresa;

Enel.sì aveva programmato che alla rete aderissero entro il 2004 circa 2.500 affiliati, « asciugatisi » nel tempo a meno di un terzo, molti dei quali, peraltro, stanno chiudendo i battenti per l'inconsistenza dell'iniziativa e per i rilevanti debiti contratti in conseguenza unicamente del meccanismo perverso posto in essere da Enel.sì, dato che — per parte degli affiliati — può solo osservarsi che ciascuno di essi ha portato in dote ad Enel.sì il proprio *know how* e ciascuno vantava già una consistente pregressa attività professionale e di mercato, connotata da successo;

Enel.sì, invece, ha posto in essere un contratto di *franchising* mancante dei requisiti minimi quali definiti dalla legge n. 129/2004; la stessa Enel.sì ha trasferito

ai propri affiliati essenzialmente il marchio e un *know how* costituito meramente dall'« insieme delle conoscenze e delle informazioni gestionali e di mercato sviluppate dall'Affiliante », come risulta dal contratto; la gestione da parte di Enel.sì del detto contratto risulterebbe connotata dall'unilaterale modificazione degli scopi dell'affiliazione e dei patti contrattuali, dalla pretesa di *royalties* su ipotetici fatturati minimi che Enel.sì stabilisce autonomamente e si guarda bene dal riscontare; da forniture effettuate in ritardo e senza assumersi alcuna responsabilità e da conseguenze non tempestive, pretendendo però l'esclusiva da parte degli affiliati, nonché da comportamenti che potrebbero configurare la violazione del divieto di abuso di posizione dominante, oltre che del codice etico del Gruppo;

comunque, l'attività svolta dagli affiliati di Enel.sì riveste grande rilievo per Enel e per il Paese, in quanto le iniziative attivate da Enel.sì non costituiscono una iniziativa economica autonoma, bensì si inquadrano nei progetti per gli usi efficienti dell'energia e per il risparmio energetico di cui, su un piano generale, sicuramente occorre ampliare la portata;

appare opportuno che venga sospesa nel frattempo e, quantomeno, fino al concordamento delle nuove pattuizioni, ogni iniziativa di recupero crediti da parte di Enel.sì, nonché i pagamenti richiesti e l'escussione delle garanzie;

risulta necessario che Enel.sì desista da quei comportamenti che potrebbero configurare l'abuso di dipendenza economica ed ottemperi pienamente alle previsioni del codice etico, che il Gruppo Enel si è dato e alla cui osservanza Enel.sì è tenuta,

impegna il Governo

a) ad adottare le opportune iniziative volte ad eliminare alla radice la situazione di illegittimità della vicenda sopra descritta e le connesse negative conseguenze

economiche sui singoli affiliati, quelle occupazionali sulle maestranze e quelle sociali sulle aree di pertinenza;

b) a promuovere la costituzione, entro brevissimo tempo, di un tavolo di confronto tra le parti per la immediata revisione dei patti contrattuali e del piano industriale, soprattutto alla luce della nuova normativa nazionale sul *franchising* e delle previsioni sul riordino energetico in relazione alla disciplina del c.d. « post contatore ».

9/3297-C/3 Ruzzante, Quartiani.

La Camera,

premessi che:

rimangono escluse dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, ed in particolare dalla fruizione dei certificati verdi di cui al decreto Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1999, n. 79, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con data di entrata in esercizio tra l'11 novembre 1997 e il 1° aprile 1999;

tale fatto crea un'ingiusta penalizzazione per i rispettivi produttori e sarebbe quindi opportuno concedere la fruizione dei certificati verdi, pur limitandola agli impianti qualificati IAFR, non beneficiari delle incentivazioni di cui al provvedimento CIP n. 6/92 e che abbiano ridotto il periodo di fruizione di cui all'articolo 5, punto 1, del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1999, n. 79, del numero di mesi interi intercorrenti tra la data di entrata in esercizio dell'impianto dopo il collaudo e l'avviamento e la data del 1° aprile 1999;

sono in preparazione nuovi atti normativi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere l'anomalia finora rimasta

aperta riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo sopraindicato.

9/3297-C/4 Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Didonè.

La Camera,

premesso che:

il criterio fondamentale cui occorre riferire le politiche energetiche italiane, cioè l'integrazione con il nascente sistema energetico europeo, la coerenza e il raccordo con gli obiettivi di alto livello delle strategie europee, non è riconducibile solo alla necessità di recepire le direttive europee;

questo criterio imprescindibile impone di assicurare la continuità e l'organicità dell'azione pubblica di medio lungo periodo per il governo del sistema energetico ed elettrico, al fine di guidarne i processi di ammodernamento e trasformazione strutturale;

questi processi comportano la disponibilità di rilevanti « risorse strategiche » — investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo — senza la quale non sono attuabili le strategie europee;

anche questioni urgenti emerse durante l'avvio del processo di privatizzazione e liberalizzazione del sistema elettrico possono trovare soluzione solo in un contesto organico di riferimenti legislativi che non è compatibile con decretazioni di urgenza o stralci;

in particolare, le disposizioni entrate in vigore sotto la spinta emotiva delle crisi manifestatesi in autunno e le confuse deliberazioni relative all'organizzazione della rete elettrica, anche per il loro carattere emergenziale, hanno lasciato irrisolti e reso più gravi i problemi che richiedono risposte complesse collocate in strategie di lungo periodo;

le disposizioni relative alla diversificazione delle fonti energetiche e allo sviluppo delle fonti alternative, al proces-

samento e alla conservazione delle scorie radioattive (decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, di recepimento della direttiva comunitaria 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili e decreto-legge n. 314 del 2003, per l'individuazione del sito per lo stoccaggio delle scorie), non definiscono indirizzi coerenti, né assicurano le « risorse strategiche » costituite dagli investimenti in infrastrutture tecnologiche, in ricerca e sviluppo ed in rinnovo generazionale delle competenze professionali scientifiche;

il decreto del Ministro dell'industria del 26 gennaio 2000, il quale indica tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico anche gli oneri per il nucleare e per le attività di ricerca e sviluppo, è in larga misura inoperativo, poiché il Ministero delle attività produttive non ha definito nemmeno gli obiettivi triennali;

il sistema italiano industriale e di ricerca tecnologica risulta essere a tutt'oggi del tutto marginale rispetto ai progetti avviati dai nostri *partners* europei in seno all'Unione Europea in materia energetica (grandi progetti dimostrativi, idrogeno, solare, nucleare di quarta generazione);

impegna il Governo

a garantire organicità al sistema energetico nazionale, avviando concrete iniziative volte a creare la « *governance* » istituzionale e a concentrare risorse ed investimenti per l'innovazione di sistema, la ricerca e lo sviluppo;

ad attivare e responsabilizzare, per quanto di sua competenza, con un programma coordinato di ampio respiro sull'energia, le strutture pubbliche tecniche, con compiti di supporto tecnico scientifico — ENEA e CESI — e di controllo — APAT.

9/3297-C/5 Quartiani, Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il testo del disegno di legge di riordino del sistema energetico, nel punto

in cui avrebbe dovuto definire gli obiettivi generali e le azioni strategiche di medio-lungo periodo concernenti il sistema di sicurezza nucleare e la gestione delle scorie, recepisce invece il disposto del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modifiche, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, provvedimento sostanzialmente illegittimo, già aspramente criticato, costruito intorno al preteso carattere di urgenza della scelta e operatività del sito finale basato sulla strumentalizzazione dall'emergenza terrorismo, emergenza che invece di suggerire maggiore attenzione alla sicurezza operativa e all'affidabilità dei siti esistenti, ha dato adito a irresponsabili e dilettantesche ipotesi di destinazione impropria di laboratori di ricerca e di centri pubblici;

L'orientamento del Governo italiano è teso a incentrare le procedure e il governo del sistema della sicurezza nucleare su strumenti autoritari, e concretamente inefficaci, quali i commissariamenti straordinari e le commissioni di esperti nominati *ad hoc*, nonché a trasferire e concentrare ingenti risorse e competenze su una società operativa (SOGIN) priva di autonomia scientifica e incompatibile con un mandato politico istituzionale così delicato. In tal modo il Governo stesso si sottrae alle proprie responsabilità; vengono svuotati ruoli e funzioni delle istituzioni scientifiche e di controllo, importanti risorse finanziarie vengono di fatto sottratte al controllo di legittimità. Ne risultano compromesse non solo le capacità scientifiche ma soprattutto la trasparenza;

nessuno dei Paesi aderenti all'OECD ha attribuito carattere di urgenza ai programmi di confinamento definitivo delle scorie, ma sono state definite strategie di lungo periodo; l'Unione europea ha attribuito la priorità ai programmi di collaborazione scientifica comunitari e internazionali, per lo studio e l'approfondimento delle soluzioni da impiegare;

L'Italia si trova oggi al di fuori dei suddetti programmi di collaborazione scientifica e l'obsolescenza nel nostro

Paese delle infrastrutture tecnico scientifiche e delle competenze professionali nel settore della sicurezza nucleare e del trattamento dei rifiuti, nonché il mancato *turn over* generazionale, richiedono con urgenza un investimento in formazione e ricerca;

la forte sensibilità dell'opinione pubblica per i problemi di sicurezza dell'ambiente e di salvaguardia della salute posti dal problema delle scorie nucleari e l'orientamento della comunità internazionale verso l'intensificazione dei controlli sull'utilizzo e il trasferimento dei materiali nucleari, definiscono per tutti i governi un impegno urgente a fornire su questo tema garanzie di trasparenza e capacità scientifica e a rafforzare le competenze e le responsabilità delle istituzioni scientifiche pubbliche in materia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ricreare la rete di capacità tecniche e di controllo, mediante la ridefinizione delle responsabilità politiche e i compiti degli istituti pubblici provvisti di autonomia scientifica e di mandato istituzionale, rafforzando e precisando per ognuno di essi il mandato, le competenze e le funzioni strategiche riguardanti la sicurezza nucleare secondo i seguenti criteri:

chiarezza, distinzione e complementarietà dei ruoli;

trasparenza e controllabilità democratica;

aderenza alle strategie europee e allineamento alle esperienze più avanzate relative alla tutela dell'ambiente e della salute;

a predisporre un programma urgente di investimenti per favorire la formazione, le assunzioni e il *turn over* generazionale in materia di sicurezza nucleare negli enti scientifici pubblici, ed investimenti in infrastrutture tecnico scientifiche, formazione e ricerca, per contrastare l'obsole-

scenza delle capacità tecniche delle società operative e degli enti pubblici impegnati nel ciclo delle scorie nucleari;

ad adottare le ulteriori opportune iniziative affidare all'ENEA il mandato di garantire e organizzare una efficace partecipazione del sistema Italia ai programmi europei in tema di sicurezza nucleare e di ciclo delle scorie nucleari.

9/3297-C/6 Nieddu, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

è necessario e urgente approvare il disegno di legge in esame che intende dare certezze agli operatori, rilanciare gli investimenti nel settore energetico, potenziare le infrastrutture di produzione e di trasporto dell'energia, favorire l'efficienza;

è necessario superare l'attuale situazione di crisi di capacità di generazione in cui si trova il sistema elettrico nazionale;

è necessario accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre in prospettiva il divario competitivo nei costi e nei prezzi dell'energia che penalizza il nostro Paese e le sue imprese nel confronto internazionale;

vista la discussione avvenuta sul disegno di legge in esame presso la Commissione attività produttive e considerate le diverse proposte formulate per integrazioni e modifiche;

impegna il Governo

1) ad esercitare i poteri di delega di cui al comma 121 ricercando e garantendo:

a) il coordinamento delle norme vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

b) l'articolazione della normativa per settori, tenendo conto dell'organizzazione

dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

c) l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

2) a favorire, anche attraverso accordi volontari relativi a misure di compensazione, la localizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica ivi inclusi gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono oggetto di interventi di potenziamento, prescindendo dalla data della loro autorizzazione, e tutelare in modo equilibrato i parchi nazionali

3) ad adottare, anche mediante la prevista attuazione delle nuove direttive europee per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, provvedimenti che consentano di contrastare le asimmetrie nei processi di liberalizzazione tra Stati membri dell'Unione europea e di promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari e rinnovabili, che consentano una efficace diversificazione delle fonti nel quadro europeo e italiano;

4) a favorire, tramite la prossima legge finanziaria per l'anno 2005 e attraverso l'attuazione delle nuove direttive europee per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi anche di natura fiscale a favore dell'efficienza complessiva del sistema;

5) ad incentivare, in una prospettiva di crescente impegno nello sviluppo di nuove

fonti rinnovabili di energia, il riordino degli incentivi esistenti con oneri sostenuti dal sistema elettrico, differenziando gli obblighi posti a carico dei produttori per gruppi di tipologie di impianti, ivi incluso il teleriscaldamento urbano, e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla loro commercializzazione.

9/3297-C/7 Saglia, D'Agrò, Polledri, Gastaldi, Coronella, Gamba.

La Camera,

premessi che:

il record storico dei consumi dell'energia elettrica (53.500 megawatt) raggiunto nel nostro Paese il 23 luglio 2004 e le tensioni crescenti registratesi negli ultimi mesi nel mercato del petrolio, tensioni da considerarsi strutturali a fronte della fortissima domanda dei Paesi economicamente emergenti quali Cina ed India cui fa riscontro la preoccupante diminuzione della capacità produttiva di riserva dei Paesi Opec, destinata a far fronte alle tensioni del mercato ed alle emergenze, pongono l'Italia di fronte a scelte energetiche decisive per il proprio futuro;

se da un lato va annotata con favore la crescente diversificazione delle fonti operata dall'Enel, sì da ridurre la dipendenza da petrolio, dall'altro l'Italia resta il Paese nel quale si importano 6 gigawatt annui da Paesi esteri, dove il costo dell'energia è mediamente più elevato rispetto ai *partners* europei, dove resta elevatissima la dipendenza da combustibili fossili, che non abbiamo;

il Protocollo di Kyoto, dall'Italia sottoscritto e sostenuto con vigore in sede internazionale, non ha prodotto risultati apprezzabili nell'attività di regolazione ad esso riferibile; la *carbon tax* è al palo, per non introdurre un ulteriore elemento di crisi nel sistema industriale e dei trasporti, mentre forti perplessità devono sollevarsi sulla direzione che prendono le sovven-

zioni per le fonti di energia rinnovabile già sollevate nel novembre scorso dalla Commissione attività produttive in sede di parere sul decreto attuativo della direttiva in materia, la 2001/77/CE; Lega Ambiente ha recentemente dimostrato che i cosiddetti contributi CIP6, 0,007 euro ogni kWh consumato, in media 20 euro a famiglia per un totale nazionale di 1840 milioni di euro all'anno, solo per il 19 per cento pagano energia da tecnologie rinnovabili. La maggior parte dei soldi (circa 1.300 milioni all'anno) va alle cosiddette « assimilabili », che includono molti impianti tradizionali a idrocarburi, trasformandosi in una tassa per finanziare l'arretratezza; senza considerare che l'incenerimento dei rifiuti, in buona parte plastica derivata dal petrolio, è stato considerato « energia rinnovabile »;

il fallimento delle nostre politiche attuative di Kyoto è condensabile in tre elementi: l'Autorità per l'energia ha emesso il 27 aprile 2004 un provvedimento per controlli e sopralluoghi, tramite la Guardia di Finanza, agli impianti che godono degli incentivi; la Commissione europea nei giorni scorsi ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato invio del piano nazionale per le emissioni; d'altro canto le emissioni lorde di gas serra nel nostro Paese hanno superato i 545 milioni di tonnellate nel 2001, rispetto ai 508 milioni del 1990, con una crescita del 7,3 per cento, invece che una riduzione; viceversa il Regno Unito, Paese petrolifero, ha ridotto le emissioni del 12, per cento e la Germania addirittura del 17,7 per cento;

la maggior parte delle sovvenzioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata sinora assorbita dall'energia eolica, settore nel quale il nostro Paese è al quarto posto tra i produttori in Europa con 904 MW installati e prodotti da circa 1.300 torri eoliche, ben lontani dai 14.000 MW della Germania, dai 6.200 della Spagna e dai 3.100 della Danimarca;

la loro installazione, in un Paese stretto ed antropizzato come il nostro, ha

prodotto crescenti reazioni che hanno visto opporsi gruppi locali ambientalisti ad imprese, ad enti territoriali e financo alle proprie organizzazioni in sede nazionale, responsabili di un'accettazione che non ha tenuto pieno conto di una attenta valutazione costi-benefici, abbagliati dal miraggio della raggiunta valenza industriale di un metodo pulito di produzione energetica;

per quanto le si voglia chiamare « fattorie del vento », gli impianti eolici sono impianti industriali a tutti gli effetti, in particolare quelli delle ultime generazioni con altezze complessive ben superiori ai 100 metri e rotor di oltre 90, essendo l'altezza crescente direttamente proporzionale alla capacità produttiva; sinteticamente le obiezioni all'installazione delle torri eoliche possono così esemplificarsi:

a) l'energia eolica è intermittente ed imprevedibile; oggi non si può sapere se domani, o tra un'ora, si produrrà. Su oltre 8.000 ore annue l'Italia ha una media di ore utilizzabili dalle torri (con vento tra 4 e 22 metri al secondo) non superiore alle 2.000 ore, a fronte delle oltre 3.000 dei Paesi del Nord Europa; inoltre l'intermittenza obbliga a mantenere centrali tradizionali a sostegno: il gestore di rete tedesco ha dichiarato (*der Spiegel* aprile 2004) che per ogni MW di eolico occorre mantenere 800 kW tradizionali di sostegno, con un « accendi e spegni » tutt'altro che economico;

b) se l'obiettivo è quello di produrre con il vento il 3,5 per cento dell'energia elettrica e quindi l'1,2 per cento dell'energia totale consumata dal sistema Italia (nel limite dei 5000 MW installabili di energia elettrica da fonte rinnovabile intermittente), al fine di ridurre le emissioni nocive dell'1,6 per cento, l'installazione di oltre 5000-6000 torri eoliche alte in media 100 metri, produrrebbe un risparmio irrisorio, del tutto inefficace per il raggiungimento degli impegni di Kyoto, se si considera che il consumo di petrolio e di altri combustibili fossili aumenta ogni anno in Italia di oltre il 2 per cento;

c) viceversa, nel caso esposto, gli impatti sul paesaggio italiano, costituzionalmente tutelato, sarebbero abnormi; gli impianti eolici vanno installati sui crinali di montagna, ad altezze superiori agli 800 metri o in aree costiere di notevole pregio, quali quelle della Sardegna, della Sicilia, della Campania, della Calabria o della Puglia, distruggendo in modo indelebile i caratteri culturali, agricoli, turistici e paesaggistici del nostro Paese, con una dequalificazione di intere province e con costi economici ed ambientali incalcolabili; una per tutte: la strenua opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali alle installazioni eoliche in Umbria, anche perché « ..si sa che di energia elettrica ne producono poca.. » (dichiarazione del 23 gennaio 2004);

d) non si tratta solo di installare torri da cento metri, ma anche di predisporre in zone intatte reti stradali in grado di sopportare il traffico di autoarticolati di oltre 45 metri, sgomberare vaste zone di bosco e di macchia (le torri distano in media 250 metri l'una dall'altra e vanno collegate tra loro), creare basi di cemento da 800 e più tonnellate che scendono nel sottosuolo per decine di metri, collegare con reti elettriche aeree l'impianto alla rete nazionale;

e) impatti rilevanti si verificano anche sulla qualità della vita e sulle possibilità di sviluppo turistico delle zone limitrofe agli impianti; rumore a bassa frequenza, disturbo delle trasmissioni televisive, « effetto discoteca » dovuto alle luci notturne collocate sulle pale; l'esperienza della Germania, dove sono installati oltre 15.000 « asparagi », ha altresì dimostrato che risultano precluse le possibilità di sviluppo turistico e che si è creato un danno economico alle comunità, poiché case e terreni scendono drasticamente di valore ed in molti casi diventano invendibili;

f) tutt'altro che « ecologici » sono anche gli approcci delle società eoliche: « i sindaci dei piccoli Comuni sardi non riescono a resistere a 300 milioni all'anno e

così, per un piatto di lenticchie, stiamo distruggendo per sempre il paesaggio della Sardegna. Le società eoliche arrivano di soppiatto, vanno prima dai proprietari delle cime delle colline dove vogliono installare enormi pali di 140 metri e promettono 30 milioni, poi fanno lo stesso con un'altra famiglia. Alla fine, un sindaco non riesce a dire no a 40, 50 famiglie. E così, facendo finta di portare ricchezza e lavoro in Sardegna, approfittano della povertà della gente». Così si è espresso il Presidente della regione Sardegna. Nel Mezzogiorno le società procedono chiedendo concessioni ai comuni, strutturalmente affetti da cronica mancanza di risorse, aggravata dalle nuove funzioni che il Centro trasferisce loro. Il «cedimento» di un comune è il segnale per il cedimento di tutti gli altri, tanto ormai paesaggio e prospettive di sviluppo alternative sono rovinati. È così che il Fortore si trova ad avere una selva di oltre 450 pali, dacché dovevano essere meno di 50; è questa la fine che rischia di fare il Cilento ancora intatto, dove ogni comune ha la sua richiesta di società eolica o la sua delibera d'insediamento approvata, ma aspetta che parta l'altro; la scarsità dei rendimenti economici per i comuni e, viceversa, la rilevante redditività garantita per legge alle imprese si configurano come una sorta di «nuovo colonialismo» che, come il vecchio, produce esproprio o utilizzo improprio del territorio, nonché straniamento degli assetti economici e culturali locali, cioè l'esatto opposto del concetto di corretto sviluppo civile ed economico;

g) non ultimi, gli impatti violenti sulla fauna ed in particolare sull'avifauna, al punto che anche i cacciatori, nel mensile Diana di giugno 2004 si sono apertamente schierati contro l'eolico; è pur vero che le convenzioni tra società eoliche ed associazioni ambientaliste prevedono la non installazione nelle zone di passo migratorio, ma è anche vero che ciò non sembra in grado di scongiurare le stragi di rapaci dell'Appennino, né la distruzione di *habitat* particolari quale quello degli ultimi orsi bruni, in difesa dei quali sono in corso strenue lotte in Abruzzo;

viceversa l'Italia è il Paese del sole, come bene sanno anche gli italiani; da un rapporto dell'Ispo del luglio 2004, l'energia solare è la rinnovabile più conosciuta dagli intervistati (88 per cento del campione); in linea di principio essa è maggiormente affidabile, ha minore impatto sul territorio e crea una miriade di autoproduttori, poiché può diffondersi su gran parte degli edifici civili, salvo, anche qui, il rispetto dei valori paesaggistici; tuttavia dal 1999 ad oggi, le incentivazioni economiche sono state principalmente utilizzate per sostenere gli impianti eolici, impedendo in tal modo il decollo dell'industria fotovoltaica italiana, che nell'ultimo anno ha installato pannelli per 1 MW, contro gli 80 MW della Germania e i 135 MW del Giappone, Paesi molto meno soleggiati del nostro e che tuttavia ci surclassano in questo settore;

secondo Legambiente, «basterebbe poco per portare l'Italia ad un ruolo d'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie energetiche del futuro», ma il timore è che gli incentivi per il solare previsti dalla legge n. 387 del 2003, rischiano di essere irrisori e questo a fronte dei 1300 milioni di euro «gettati al vento con la farsa dei contributi CIP6»; i pochi fondi disponibili del meritorio programma nazionale «Tetti fotovoltaici» sono stati utilizzati essenzialmente e giustamente per edifici pubblici, scuole in particolare, mentre la regione Lazio sta per approvare una legge d'avanguardia che prevede un forte risparmio energetico nelle nuove abitazioni e l'installazione obbligatoria dei pannelli solari per la produzione di acqua calda; nel progetto della regione sono previsti contributi, ma è la leva fiscale a garantirne un prevedibile successo, mediante detrazione Irpef del 36 per cento ed IVA ridotta al 10 per cento;

sono gli sviluppi scientifici dello sfruttamento dell'energia solare ad essere di enorme interesse, non solo perché sembrano garantire la continuità di resa energetica, ma anche la possibilità di utilizzo dell'energia così prodotta a scopi industriali; ci si riferisce sia al gruppo di lavoro istituito dall'Agenzia Internazionale per

l'Energia (Iea), denominato *Task 33*, rispetto al quale plaudiamo l'adesione dell'Italia nel giugno di quest'anno, per promuovere l'impiego di impianti solari termici a bassa e media temperatura (sino a 250 gradi) nelle industrie alimentari, tessili e chimiche, sia in particolare al « progetto Archimede » elaborato dal premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia in Sicilia, il nuovo solare termodinamico ad alta temperatura in cui l'energia catturata dagli specchi parabolici e immagazzinata da un fluido salino, consentirà di produrre dalla fonte solare anche di notte; secondo Rubbia questa miscela di sali permette di raggiungere temperature fino a 550 gradi, industrialmente utilizzabili, « una fonte pulita, perfettamente competitiva, abbondante e sicura. E per giunta è tecnologia italiana: una ricchezza che possiamo utilizzare direttamente ed esportare »;

allo stato il progetto Rubbia prevede la produzione di 20 Mw, praticamente effettivi e non fittizi come gli eolici, utilizzando un'area di 200 mila metri quadrati. Con un quadrato di tre chilometri di lato, le dimensioni di un aeroporto, può ottenersi l'energia di una centrale nucleare, i presentatori di questo documento non sono riusciti ad astenersi dal pensare, accostando l'immagine del riarso ed immenso deserto africano a quella delle immani tragedie umane che si stanno consumando al di là del Mar Mediterraneo, quale imperdibile occasione di salvezza e di riscatto potrebbe rappresentare un simile progetto per i nostri fratelli africani,

impegna il Governo

ad individuare l'energia solare quale fonte energetica rinnovabile con maggiore prospettiva di sviluppo, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali, in grado potenzialmente di liberare il Paese dagli attuali elevati livelli di dipendenza energetica, di consentire il rispetto degli impegni di Kyoto, di avviare un volano di sviluppo quale industria nazionale d'avanguardia;

ad emanare direttive agli enti pubblici di ricerca competenti, convogliando le opportune quote di finanziamenti pubblici, al fine di ampliare, anche mediante collaborazioni internazionali, la ricerca pubblica sull'energia solare e sulle sue applicazioni tecnologiche, nonché sulle problematiche concernenti l'inadeguatezza degli attuali sistemi di conservazione e trasmissione dell'energia elettrica;

ad incentivare la ricerca privata e delle imprese in ambito di sviluppo tecnologico e di utilizzo industriale dell'energia elettrica prodotta da fonte solare, nella prospettiva ineludibile dell'indipendenza energetica del Paese;

ad adottare le iniziative di propria competenza volte a prevedere una moratoria per l'installazione di impianti eolici nelle regioni in cui non sia stato redatto il Piano energetico regionale; in tale ambito, a valorizzare i Piani energetici provinciali quale elemento fondamentale per la corretta individuazione degli insediamenti, in quanto frutto della concertazione paritaria tra enti locali;

ad approfondire gli effetti dell'installazione degli impianti eolici sulle comunità civili limitrofe e sulle attività economiche, in particolare sull'attività turistica, nonché edilizia-immobiliare;

ad impedire, per quanto di propria competenza, l'insediamento di impianti eolici nelle zone di pregio paesaggistico-ambientale, comunque definite, prevedendo inoltre adeguate « zone-cuscinetto », nelle zone fortemente antropizzate, nelle zone costiere, nelle zone di passo dell'avifauna, nelle zone di insediamento dei rapaci e di altre specie animali particolarmente sensibili alle modificazioni dell'*habitat*; in particolare, per quel che riguarda l'avifauna, ad inserire il parere obbligatorio dell'Istituto nazionale della fauna selvatica nel procedimento autorizzatorio;

ad emanare direttive alle regioni nelle quali si stabilisca che il procedimento autorizzatorio di centrali elettriche da

fonti rinnovabili o di centrali tradizionali minori di loro spettanza, sia adeguatamente pubblicizzato e di assoluta trasparenza sin dalla sua proposizione e che preveda la puntuale valutazione dei costi e dei benefici, ivi compresi gli impatti e le limitazioni allo sviluppo economico dei comuni o delle popolazioni limitrofe;

a ridurre progressivamente il peso delle fonti assimilate nel quadro delle energie incentivate, spostando le risorse, già dalla prossima legge finanziaria, verso forme di agevolazione fiscale simili a quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, in favore del risparmio energetico e dell'utilizzo dell'energia solare, o eolica a basso impatto, in ambito civile;

ad emanare, in fine, le linee guida per la tutela del paesaggio, permeandole di uno spirito che esalti il suo valore economico, in qualità di bene utile e scarso, ed introducendo elementi che consentano concretamente di valutare il danno paesaggistico-ambientale come risultante della somma dei danni materiali, ivi compreso il lucro cessante, e dei danni morali, per mancata fruizione, sofferti dalla comunità nazionale e dalle comunità locali.

9/3297-C/8 La Malfa.

La Camera,

premessi che:

è sempre più pressante l'esigenza di accelerare le procedure autorizzative per la realizzazione di nuove centrali elettriche capaci di ridurre il deficit energetico del Paese e di evitare nuovi *black out* elettrici;

le iniziative legislative finora messe in atto non hanno prodotto apprezzabili risultati, in quanto si sono collocate al di fuori di un quadro di concertazione e codecisione con le Regioni, depositarie, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, di potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e di energia;

la legge 17 aprile 2003, n. 83, che recepiva il Protocollo di intesa tra il Ministero e la Conferenza delle Regioni con la definizione del percorso di accelerazione del processo autorizzativo, è rimasta invece inattuata;

in particolare, al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 3 della succitata legge, vengono individuati i criteri di priorità ai fini dell'effettuazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione o di modifica di impianti esistenti e si impegna il Ministro ad emanare periodicamente un decreto contenente l'elenco dei progetti che rientrano nelle predette priorità;

ancora oggi, dopo oltre un anno, il decreto non è stato emanato, causando incomprensibili e notevoli ritardi nella autorizzazione di nuove centrali e rappresentando motivo di possibili nuovi contrasti con le regioni,

impegna il Governo

ad accelerare l'emanazione del decreto ministeriale contenente l'individuazione dell'elenco delle priorità per l'esame delle predette autorizzazioni.

9/3297-C/9 Gambini.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame chiarisce che le norme recate dai successivi commi da 99 a 106 rappresentano una integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 368 del 2003, specificando inoltre che tali disposizioni sono relative alla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, « che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale »;

con la predetta espressione, sembrerebbe pertanto volersi modificare l'am-

bito della normativa dei commi da 99 a 106 rispetto a quello, più ampio, definito dal decreto-legge n. 314 del 2003, la cui legge di conversione è peraltro il frutto di un'ampia convergenza parlamentare,

impegna il Governo

a) ad adottare ogni possibile iniziativa che consenta di garantire che, nell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 98 a 106, non si creino le condizioni per la realizzazione di due distinti depositi nazionali per le scorie radioattive — il primo, per il deposito nazionale riservato ai soli rifiuti di III categoria; il secondo, per la collocazione definitiva dei rifiuti di II categoria —, scelta che rischia di rappresentare un elemento di enorme complessità in relazione alla definitiva decisione sulla localizzazione di tali siti sul territorio nazionale;

b) a rafforzare, nelle more dell'attuazione dei citati commi da 98 a 106, le misure relative alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi di II categoria, nei siti che saranno individuati dalle autorità competenti, evitando in ogni caso di trasformare le attuali sedi di centrali nucleari dismesse in « cimiteri di se stessi »;

c) a verificare, per un verso, l'opportunità di favorire le proposte in fase di definizione a livello comunitario, laddove le istituzioni competenti sembrano avere imboccato la strada della creazione di un sito europeo per i rifiuti di II categoria, e, per altro verso, il rafforzamento di accordi internazionali finalizzati alla cooperazione per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

9/3297-C/10 Coronella, Ghiglia.

La Camera,

premesso che:

il comma 103 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che, ai fini di una migliore valorizzazione e uti-

lizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero;

conseguentemente, la finalità del citato comma 103 sembrerebbe quella di consentire alla SOGIN di svolgere anche attività ulteriori rispetto a quelle finora svolte,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che, a fronte dei nuovi rilevanti compiti attribuiti alla SOGIN, non si verifichi un contestuale depotenziamento delle funzioni di istituto di importanti centri di ricerca e organizzazioni di carattere pubblico, quali, ad esempio, l'ENEA, il CNR o l'APAT.

9/3297-C/11 Ghiglia, Coronella.

La Camera,

premesso che:

il comma 122 contiene una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare alla lettera c) si prevede l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 4, prevede un incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, pari allo 0,35 per cento annuo a decorrere dal 2004 e fino al 2006. Tale quota sembra assolutamente inadeguata a garantire il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con l'adesione al Protocollo di Kyoto,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 122 del disegno di legge in esame, ad aumentare, a decorrere dall'anno 2005, l'incremento della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, portandola almeno allo 0,70 per cento annuo, incremento ritenuto più compatibile con gli impegni derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto dai più qualificati esperti del settore.

9/3297-C/**12** Verneti, Realacci, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

il comma 120 prevede interventi per la diversificazione delle fonti di energia e per l'efficienza energetica,

le risorse per i suddetti interventi non sembrano adeguate agli impegni che il nostro Paese ha assunto nelle sedi comunitarie e internazionali, in particolare con riferimento all'attuazione del Protocollo di Kyoto reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 1201;

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive al fine di accrescere l'efficienza del sistema energetico nazionale.

9/3297-C/**13** Ruggeri, Verneti, Realacci.

La Camera,

premesso che:

al comma 3, dell'articolo 1, del disegno di legge in esame fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono compresi:

il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali di tutela della salute e di rispetto

degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse;

l'accrescimento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;

il 19 maggio 2004 in una « Segnalazione al Governo in merito a possibili interventi per il controllo della domanda di energia elettrica in occasione della punta estiva », l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha posto l'attenzione « sull'esigenza di programmare e sviluppare interventi legislativi e regolatori orientati a garantire l'equilibrio tra la domanda e l'offerta elettrica ». Per l'Autorità alcuni possibili interventi sul lato della domanda di energia elettrica, attivabili o realizzabili nel breve periodo, possono contribuire a ridurre il rischio di dover ricorrere ad interruzioni programmate della fornitura anche sull'utenza diffusa. « Accanto ai benefici in termini di sicurezza del sistema elettrico, le politiche di gestione e controllo della domanda consentono — sempre secondo l'Autorità — il conseguimento di ulteriori benefici di natura sia privata sia collettiva, che generalmente non accompagnano gli interventi di incremento dell'offerta, quali la riduzione delle emissioni inquinanti provocate dalla filiera elettrica, la riduzione della dipendenza energetica dall'estero e il conseguente miglioramento della bilancia dei pagamenti, lo sviluppo dell'offerta di prodotti e di servizi energetici e il conseguente aumento della competitività del Paese »;

nella predetta segnalazione, l'Autorità afferma l'urgenza di dare attuazione alle politiche per la promozione dell'efficienza energetica, in particolare alle misure contenute nei due decreti ministeriali finalizzati a promuovere il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali (decreto ministeriale 24 aprile 2001 recante « Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79 » e decreto ministeriale 24 aprile 2001 recante « Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 »), emanati in attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas naturale,

impegna il Governo

in sede di emanazione delle norme integrative previste dal comma 34 o, comunque, nell'ambito della delega prevista dal comma 122, ad adottare le misure idonee a responsabilizzare tutti i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale rispetto agli obiettivi fissati dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, con particolare attenzione alle società di vendita, favorendo il massimo coinvolgimento di queste ultime, nel raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico.

9/3297-C/**14** Realacci, Verneti, Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

il comma 71, dell'articolo 1, del disegno di legge in esame attribuisce il diritto all'emissione di certificati verdi previsti dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, all'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno;

tale previsione appare in contrasto con quanto dispone il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di adempimento alla delega recata dal comma 122, il diritto all'emissione dei certificati verdi solo all'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno ricavato da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**15** Banti, Realacci, Verneti.

La Camera,

premessi che:

il comma 122 contiene una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare alla lettera c) si prevede l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 4, prevede un incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, pari allo 0,35 per cento annuo a decorrere dal 2004 e fino al 2006. Tale quota sembra assolutamente inadeguata a garantire il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con l'adesione al Protocollo di Kyoto,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 122 del disegno di legge in esame, ad aumentare, a decorrere dall'anno 2005, l'incremento della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, portandola almeno all'1 per cento annuo, incremento ritenuto più compatibile con gli impegni derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto, dai più qualificati esperti del settore.

9/3297-C/**16** Reduzzi, Realacci, Banti, Iannuzzi, Villari.

La Camera,

premessi che:

il comma 122 contiene una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare alla lettera c) si prevede l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 4, prevede un incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da

fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, pari allo 0,35 per cento annuo a decorrere dal 2004 e fino al 2006. Tale quota sembra assolutamente inadeguata a garantire il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con l'adesione al Protocollo di Kyoto,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 122 del disegno di legge in esame, ad aumentare, a decorrere dall'anno 2005, l'incremento della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, portandola almeno al 2 per cento annuo, incremento ritenuto più compatibile con gli impegni derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto, dai più qualificati esperti del settore.

9/3297-C/**17** Villari.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica di aree, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**18** Iannuzzi.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti

radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione agricola di aree, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**19** Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Basilicata, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**20** Boccia, Lettieri, Molinari.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti

radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Sardegna, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**21** Ladu, Tonino Loddo, Soro, Santino Adamo Loddo.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Puglia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**22** Fusillo, Carbonella, Sinisi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti

radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Campania, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**23** Gambale, Tuccillo, Squeglia, Villari, Carra, Iannuzzi, Annunziata, Gerardo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Calabria, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**24** Camo, Loiero, Meduri.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Umbria, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**25** Micheli.

La Camera,

premessi che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della regione Sicilia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**26** Burtone, Cardinale, Piscitello, Enzo Bianco, Lumia.

La Camera,

premessi che:

il dibattito sul disegno di legge del riordino del settore energetico n. 3297 ha evidenziato le gravi carenze del nostro sistema elettrico nazionale in termini di soddisfacimento della domanda;

considerato che:

una considerevole aliquota del fabbisogno nazionale di energia elettrica proviene da centrali poste al di fuori del territorio nazionale, in maggioranza funzionanti ad energia nucleare;

l'uscita dell'Italia dal nucleare non era così chiaramente sancita né dai noti referendum né da volontà espressa dal Parlamento, che nel dicembre '87 si pronunciava per una moratoria di solo 5 anni per la costruzione di nuovi impianti nucleari;

in Italia sono tutt'ora efficienti 2 centrali a energia nucleare di moderna concezione e dotate di tutti i sistemi di sicurezza intrinseca, e la cui riattivazione potrebbe essere effettuata in tempo abbastanza breve e con una spesa contenuta,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di riattivazione delle 2 centrali di Caorso e Trino Vercellese, nonché di riconsiderare la convenienza di un programma nucleare ai fini di calmierare i prezzi dell'energia elettrica che in Italia sono una volta e mezzo superiori a quelli della media europea e doppi di quelli della vicina Francia.

9/3297-C/**27**. Zama, Viale.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre

sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,75 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**28**. Agostini.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da

impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,80 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**29**. Rossiello.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a

0,85 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**30**. Zunino.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,90 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**31**. Tocci.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e

sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 0,95 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**32**. Tidei.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a

decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1 punto percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**33**. Susini.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,05 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**34**. Stramaccioni.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,10 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**35**. Sereni.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,15 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**36**. Sedioli.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'ener-

gia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un incremento almeno pari a 1,20 punti percentuali della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**37**. Sciacca.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Piemonte.

9/3297-C/**38**. Sandi.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Valle d'Aosta.

9/3297-C/**39**. Sabattini.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Lombardia.

9/3297-C/**40**. Ruggia.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al

fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Veneto.

9/3297-C/**41**. Rotundo.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da

impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Trentino Alto Adige.

9/3297-C/**42**. Preda.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

9/3297-C/**43**. Pisa.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Liguria.

9/3297-C/**44**. Pinotti.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Emilia Romagna.

9/3297-C/**45**. Petrella.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'ener-

gia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Toscana.

9/3297-C/**46**. Motta.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai

sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Umbria.

9/3297-C/**47**. Maurandi.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettri-

cità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Marche.

9/3297-C/**48**. Maran.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Lazio.

9/3297-C/**49**. Paola Mariani.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo

equilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Abruzzi.

9/3297-C/**50**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Molise.

9/3297-C/**51**. Luongo.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Campania.

9/3297-C/**52**. Lucà.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Puglia.

9/3297-C/**53**. Folena.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Basilicata.

9/3297-C/**54**. Grillini.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'ener-

gia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Calabria.

9/3297-C/**55**. Kessler.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai

sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Sicilia.

9/3297-C/**56**. Finocchiaro, Lumia.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura volta a conseguire un significativo incremento percentuale della quota minima di elettricità

prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al territorio della regione Sardegna.

9/3297-C/**57**. Carboni.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni tre mesi, una specifica relazione sullo stato delle iniziative assunte e concordate con tutti i soggetti economici e istituzionali volte a favorire l'incremento della produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**58**. Filippeschi.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo

squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni sei mesi, una specifica relazione sullo stato delle iniziative assunte e concordate con tutti i soggetti economici e istituzionali volte a favorire l'incremento della produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**59**. Dameri.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'ener-

gia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni nove mesi, una specifica relazione sullo stato delle iniziative assunte e concordate con tutti i soggetti economici e istituzionali volte a favorire l'incremento della produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**60**. De Brasi.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere im-

messa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni dodici mesi, una specifica relazione sullo stato delle iniziative assunte e concordate con tutti i soggetti economici e istituzionali volte a favorire l'incremento della produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**61**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

le continue tensioni sul mercato del greggio con le immediate ricadute sullo squilibrio della bilancia commerciale e sull'andamento dei prezzi al consumo e l'ancor più pressante esigenza di porre sotto controllo l'emissione dei gas serra al fine di garantire la conservazione dell'ambiente anche per le future generazioni, pongono il tema dell'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale una delle priorità di una responsabile politica energetica dei paesi industrializzati;

al fine di conseguire tale obiettivo, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione, è necessario che a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, veda un costante e significativo incremento annuale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni diciotto mesi, una specifica relazione sullo stato delle iniziative assunte e concordate con

tutti i soggetti economici e istituzionali volte a favorire l'incremento della produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**62**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

la centrale ENEL di Termini Imerese è stata investita, nell'ultimo decennio, da un profondo processo di innovazione tecnologica;

tale processo si è realizzato attraverso meccanismi e sistemi maggiori di rispetto dell'ambiente;

in particolare è stato costruito il cosiddetto « ciclo-combinato » attraverso l'utilizzo del cosiddetto « turbo-gas »,

impegna il Governo

a continuare il percorso di innovazione tecnologica degli impianti di produzione a ciclo-combinato;

ad ambientalizzare lo stabilimento liberandolo totalmente dalla presenza rovinosa dell'amianto;

a rilanciare la produzione e l'occupazione della centrale Enel;

a sostenere tali investimenti valorizzando la sana e preparata impresa locale;

a prevedere forme di sostegno al comune di Termini Imerese su cui ricade la presenza dell'impianto di produzione.

9/3297-C/**63**. Lumia, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Rovigo, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**64**. Frigato.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Firenze, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**65**. Franceschini.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Arezzo, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**66**. Fistarol.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Latina, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**67**. Fioroni.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Roma, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**68**. Fanfani.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Viterbo, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**69**. Duilio.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di L'Aquila, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**70**. De Mita.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Campobasso, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**71**. Delbono.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Avellino, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**72**. Colasio.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Caserta, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**73**. Ciani.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Napoli, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**74**. Castagnetti.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Salerno, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**75**. Carra.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Lecce, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**76**. Cardinale.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Brindisi, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**77**. Carbonella.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Foggia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**78**. Bressa.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Bari, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**79**. Bottino.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Potenza, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**80**. Bindi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Matera, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**81**. Bimbi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Cosenza, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**82**. Gerardo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Catanzaro, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**83**. Enzo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Reggio Calabria, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**84**. Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Sassari, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**85**. Mosella.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Oristano, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**86**. Morgando.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Cagliari, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**87**. Monaco.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Nuoro, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**88**. Molinari.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Crotone, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**89**. Milana.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Taranto, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**90**. Merlo.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Pescara, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**91**. Meduri.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Savona, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**92**. Mattarella.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Cuneo, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**93**. Marino.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Genova, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**94**. Marini.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di La Spezia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**95**. Marcora.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Torino, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**96**. Mantini.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Brescia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**97**. Maccanico.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Mantova, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**98**. Lusetti.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Trieste, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**99**. Loiero.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Bolzano, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**100**. Tonino Loddo.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Venezia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**101**. Santino Adamo Loddo.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Bologna, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**102**. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Modena, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**103**. Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Parma, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**104**. Gentiloni.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Grosseto, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**105**. Volpini.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Livorno, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**106**. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Pisa, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**107**. Tanoni.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Lucca, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**108**. Stradiotto.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Rimini, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**109**. Squeglia.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Belluno, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**110**. Soro.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Sondrio, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**111**. Sinisi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Bergamo, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**112**. Santagata.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Verona, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**113**. Ruta.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Vicenza, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**114**. Rusconi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Mantova, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**115**. Rosato.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Pesaro, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**116**. Rocchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Terni, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**117**. Piscitello.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Perugia, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**118**. Pinza.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Teramo, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**119**. Pasetto.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individua-

zione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Macerata, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**120**. Parisi.

La Camera,

premesso che:

il comma 98 contiene norme sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in particolare sono richiamate le norme sulle procedure per l'individuazione dei siti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di I, II e III categoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nella individuazione del sito per la messa in sicurezza o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi, si tenga conto della vocazione turistica dei territori della provincia di Chieti, eventualmente idonee per le caratteristiche geomorfologiche, escludendo il rischio che proprio in tali aree siano localizzati i depositi in oggetto.

9/3297-C/**121**. Papini.

La Camera,

in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra,

impegna il Governo

ad attuare i decreti sul risparmio energetico del 24 aprile 2001, e ad applicare la carbon tax così come prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9/3297-C/**122**. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Lion.

La Camera,

premesso che:

i commi 75 e seguenti, del disegno di legge prevedono misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela dell'ambiente e per la diffusione delle fonti alternative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare quote di finanziamenti pubblici al fine di ampliare la ricerca pubblica sull'energia solare, adottando altresì un piano graduale per dotare gli edifici pubblici di pannelli solari.

9/3297-C/**123**. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

i commi 75 e seguenti, del disegno di legge prevedono misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela dell'ambiente e per la diffusione delle fonti alternative,

impegna il Governo

ad incentivare la ricerca privata e delle imprese in ambito di sviluppo tecnologico e di utilizzo industriale dell'energia elettrica prodotta da fonte solare.

9/3297-C/**124**. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premessi che:

il comma 70 del disegno di legge prevede misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

ad individuare, per il periodo 2004-2010, quote decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto.

9/3297-C/**125**. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra,

impegna il Governo

a prorogare l'agevolazione per il prodotto denominato « biodiesel », introdotta con l'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9/3297-C/**126**. Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premessi che

il comma 71 del disegno di legge indica quelle energie che danno diritto alla emissione di certificati verdi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 79/1999,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, relativamente al diritto all'emissione dei

certificati verdi, solamente l'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno ricavato da fonti rinnovabili.

9/3297-C/**127**. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premessi che

il comma 70 del disegno di legge prevede misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in materia.

9/3297-C/**128**. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

riconosciuta la necessità di sopperire alle carenze di energia del sistema elettrico nazionale attraverso il programma già avviato dal Governo, nel rispetto delle tutele ambientali e della salvaguardia della salute, per la realizzazione di nuovi insediamenti per la produzione energetica,

impegna il Governo

al fine di garantire l'integrità del territorio e della popolazione, ad evitare nella localizzazione delle nuove centrali l'eccessiva concentrazione di impianti in aree ristrette, così come si sta verificando ad esempio nella provincia di Caserta, nell'Agro aversano, dove, nel raggio di meno di 8 chilometri verrebbero realizzate 5 centrali, capaci di coprire da sole tutto il deficit energetico della Campania.

9/3297-C/**129**. Santulli.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3011 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO
2004, N. 159, RECANTE MISURE URGENTI PER FAVORIRE
LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RILANCIO DELL'ALITALIA
(APPROVATO DAL SENATO) (5152)**

(A.C. 5152 — Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Requisiti di sistema). — 1. Entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana un decreto volto a garantire, nel settore aereo, i cosiddetti requisiti di sistema.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato in base ai seguenti principi direttivi:

a) ridefinizione dell'attuale assetto regolamentare relativo alla ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e conseguente redazione del Piano aeroportuale nazionale;

b) rafforzamento dei poteri sanzionatori delle autorità pubbliche del settore affinché tutti gli operatori che compongono la catena del valore del trasporto aereo operino in base a principi di costi relativi;

c) estensione degli ammortizzatori sociali al settore aereo.

1. 01. Pasetto, Morgando, Rosato, Carbonella, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo, Cardinale.

(A.C. 5152 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 5152 — Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti dirigenziali adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.

2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5152 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

(A.C. 5152 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 7. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di garantire la continuità operativa dell'Alitalia – Linee aeree italiane s.p.a. e di assicurare alla stessa adeguati mezzi finanziari, in attesa della definizione del piano industriale di ristrutturazione,

*1. 1. Raffaldini.

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di garantire la continuità operativa dell'Alitalia – Linee aeree italiane s.p.a. e di assicurare alla stessa adeguati mezzi finanziari, in attesa della definizione del piano industriale di ristrutturazione,

*1. 18. Pasetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a concedere, aggiungere le seguenti: entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del piano industriale che deve contenere la riduzione della quota pubblica diretta o indiretta o per interposta persona, ente o società, al di sotto del 49 per cento.

1. 12. Pagliarini, Canelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a concedere, aggiungere le seguenti: entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del nuovo piano industriale previa stipula di un accordo quadro tra l'azienda e le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1. 11. Pagliarini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a concedere, aggiungere le seguenti: entro il termine di trenta giorni dal parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari sul nuovo piano industriale che deve essere presentato al Parlamento entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 8. Gibelli, Caparini, Canelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: dirigenziali.

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere in fine le parole: , sentite le competenti commissioni parlamentari.

1. 17. Gibelli, Caparini, Canelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: dirigenziali.

***1. 2.** Tidei.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: dirigenziali.

***1. 13.** Gibelli, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in relazione a finanziamenti aggiungere le seguenti: finalizzati alla continuità operativa.

1. 3. Duca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: , previo accordo con i soggetti erogatori, a decorrere da dodici mesi e comunque non oltre i successivi sei.

1. 19. Morgando.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: , previo accordo con i soggetti erogatori, a decorrere da dodici mesi.

1. 4. Albonetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi, prorogabili di altri sei,

1. 14. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dodici mesi aggiungere le seguenti: ovvero, previo esplicito assenso dei soggetti erogatori, entro ventiquattro mesi.

1. 5. Panattoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 600 milioni.

1. 6. Duca, Tidei, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

1. 20. Rosato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla scadenza con le seguenti: alla metà.

1. 15. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche senza il beneficio di preventiva escussione,

1. 16. Gibelli, Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i crediti vantati dallo Stato nei confronti di Alitalia a seguito dell'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 lo Stato è creditore privilegiato.

1. 9. Gibelli, Caparini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

1. 10. Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Requisiti di sistema*). — 1. Entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana un decreto volto a garantire, nel settore aereo, i cosiddetti requisiti di sistema.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato in base ai seguenti principi direttivi:

a) ridefinizione dell'attuale assetto regolamentare relativo alla ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e conseguente redazione del Piano aeroportuale nazionale;

b) rafforzamento dei poteri sanzionatori delle autorità pubbliche del settore affinché tutti gli operatori che compongono la catena del valore del trasporto aereo operino in base a principi di costi relativi;

c) estensione degli ammortizzatori sociali al settore aereo.

1. 01. Pasetto, Morgando, Rosato, Carbonella, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo, Cardinale.